

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

**Fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Assegnazione di risorse a favore della fondazione Ri.Med in attuazione della sentenza del Tar Sicilia n. 395/2008.** (Deliberazione n. 67/2009).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) con il quale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, si autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a costituire una Fondazione secondo modalità da stabilire con proprio decreto e si prevede altresì che al relativo onere si provvede mediante riduzione del FAS per un importo complessivo di 330 milioni di euro per il periodo 2006-2009;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 1, comma 1243, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che prevede la riduzione, per un importo di 70 milioni di euro per il periodo 2007-2009, dell'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della detta Fondazione di cui al citato art. 1, comma 341, della legge finanziaria 2006;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il

Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 1° aprile 2005 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la University of Pittsburg e la University of Pittsburg Medical Center, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2006 è stata istituita la Fondazione RI.MED e approvato il relativo statuto;

Considerato che con la sentenza n. 395 del 27 marzo 2008 il TAR Sicilia - Palermo ha accolto il ricorso n. 2387/2006 proposto dalla citata Fondazione RI.MED avverso alcuni provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno ridotto le risorse previste dalle leggi finanziarie 2006 e 2007 da trasferire alla stessa Fondazione per assicurarne il funzionamento;


Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19750 del 16 luglio 2009, indirizzata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, a seguito del passaggio in giudicato della richiamata sentenza del TAR Sicilia-Palermo n.395 del 27 marzo 2008, si evidenzia in primo luogo la necessità di procedere alla celere definizione della vicenda relativa alla quantificazione delle risorse stanziare a favore della Fondazione RI.MED dall'art. 1, comma 341, della legge finanziaria 2006, al netto dei tagli operati su tale autorizzazione di spesa dall'art. 1, comma 1243, della legge finanziaria 2007 e si sottolinea inoltre che l'unica soluzione percorribile appare l'assegnazione, attraverso apposita delibera del CIPE, di quanto spettante alla Fondazione a valere sulle risorse FAS del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la stessa Presidenza;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10905/09 del 31 luglio 2009 con la quale viene chiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in merito all'esigenza segnalata con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2009, secondo la procedura prevista al punto 3 della delibera n. 4/2009;

Udito l'intervento formulato in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale precisa che l'importo da assegnare alla Fondazione, al fine di dare puntuale attuazione alla citata sentenza del TAR Sicilia-Palermo è pari a 220 milioni di euro al netto delle risorse già trasferite;

Ritenuto di dover dare sollecita attuazione alla citata sentenza del Giudice amministrativo, disponendo l'assegnazione di 220 milioni di euro a favore della Fondazione RI.MED;

Ritenuto altresì, in ragione dell'urgenza che il provvedimento riveste, di dover procedere con l'adozione della presente delibera che sarà trasmessa alla Conferenza Stato - Regioni per il previsto parere;



Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è disposta, per le finalità richiamate in premessa, l'assegnazione di 220 milioni di euro a favore della Fondazione RI.MED in attuazione della sentenza del TAR Sicilia-Palermo n. 395/2008.

L'erogazione di tali risorse sarà disposta secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

La Fondazione RI.MED presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di utilizzazione, al 31 dicembre di ciascun anno, delle risorse complessivamente trasferite ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2009  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 81

09A15015

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

**Modalità applicative alle specialità medicinali classificate in fascia A ed H del pay-back.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui è stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente, nonché la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, ed, in particolare, la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006 citata, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di

cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera h), della legge n. 296/2006 citata;

Vista la determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del payback in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.;

Visto l'art. 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 136 del 31 luglio 2009, che estende le disposizioni di cui alla lettera g) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 e dispone che l'AIFA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente predisporre un provvedimento che definisca le modalità tecniche applicative del citato art. 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Determina:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. La presente determinazione si applica alle specialità medicinali classificate in fascia A ed H, commercializzate successivamente al 31 dicembre 2006. Per i prodotti che hanno modificato la classe di rimborsabilità da A ad H o viceversa, la classificazione di cui tener conto ai fini dell'applicazione del pay back è quella attualmente vigente.

2. Sono escluse dalla possibilità di applicazione del pay back tutte le specialità medicinali commercializzate anteriormente al 31 dicembre 2006 che non avevano aderito alla procedura del pay back prevista dall'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe.

3. Al fine di poter effettuare il calcolo dei valori di pay back, sono altresì esclusi i prodotti che hanno commercializzato per un periodo inferiore a 1 mese precedente la data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed i prodotti generici-equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza.

Art. 2.

*Modalità applicative*

1. L'AIFA provvederà a rendere pubblico, sul sito della trasparenza, nell'apposita area dedicata al pay back, l'elenco dei prodotti per i quali le aziende titolari di AIC possono avvalersi della facoltà di richiedere la sospensione della riduzione di prezzo del 5%, con la quantificazione dei relativi importi.

